

**IPOTESI DI LAVORO**

***“NORME ORGANICHE IN MATERIA DI SPETTACOLO”***

## TITOLO I

### FINALITÀ E FUNZIONI

#### Art. 1

##### *Finalità*

1. La Regione Abruzzo, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, riconosce lo spettacolo quale importante strumento di espressione artistica e di sviluppo sociale, civile ed economico della società.
2. La Regione fissa gli obiettivi generali, le tipologie di intervento ed i criteri in base ai quali sostiene lo spettacolo in tutte le sue componenti, ed in particolare il teatro, la musica, la danza e le attività cinematografiche, multimediali e audiovisive.
3. La Regione concorre alla valorizzazione e alla promozione dello spettacolo sul territorio regionale sostenendo la produzione e la distribuzione delle diverse forme di espressione artistica, la formazione del pubblico, il raggiungimento di una offerta artistica di elevata qualità, la ricerca e la sperimentazione, nonché l'integrazione dei linguaggi e delle culture mediante la valorizzazione delle differenze, con particolare attenzione a quella di genere.

#### Art. 2

##### *Funzioni della Regione*

1. Nel perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 1 e nell'esercizio delle funzioni di programmazione di cui all'articolo 4, la Regione, in concorso con lo Stato e gli Enti Locali, sostiene le seguenti attività:
  - a) produzioni teatrali;
  - b) produzioni musicali;
  - c) produzioni di danza;
  - d) produzioni cinematografiche, audiovisive e multimediali;
  - e) distribuzione e promozione delle produzioni teatrali, musicali, della danza, cinematografiche, audiovisive e multimediali;
  - f) predisposizione di progetti finalizzati all'integrazione europea dello spettacolo per la valorizzazione della cultura, della storia e delle tradizioni;
  - g) conservazione di materiale cinematografico, audiovisivo e multimediale;
  - h) festival regionali, premi, rassegne cinematografiche e di cortometraggi;
  - i) predisposizione di progetti finalizzati alla valorizzazione del territorio regionale quale sede di produzioni cine- televisive;
  - j) imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo;
  - k) iniziative finalizzate alla promozione della sperimentazione artistica dei giovani;
  - l) formazione professionale del personale artistico e tecnico;

- m) attività di studio e ricerca per lo sviluppo e l'innovazione delle discipline dello spettacolo;
- n) sviluppo di reti e consorzi operanti nei settori dello spettacolo.

2. La Regione incentiva la diffusione della cultura dello spettacolo partecipando alla realizzazione di progetti comuni con lo Stato, le altre Regioni, gli Istituti, i Centri nazionali ed internazionali, con particolare riferimento all'ambito dell'Unione Europea.

### **Art. 3**

#### ***Funzioni di Comuni e Province***

1. I Comuni e le Province nei rispettivi ambiti territoriali ed in collaborazione con la Regione:
  - a) promuovono la formazione del pubblico e le attività di spettacolo;
  - b) partecipano alla costituzione di soggetti stabili aventi sede nel territorio;
  - c) partecipano alla distribuzione della produzione musicale, teatrale, della danza e cinematografica;
  - d) promuovono la diffusione dello spettacolo nelle scuole e negli istituti di formazione.
2. In sede di Conferenza Regione-Autonomie Locali, i Comuni e le Province esprimono pareri, formulano proposte e promuovono intese per la definizione dei processi decisionali di interesse locale e/o interprovinciale in materia di spettacolo.
3. I Comuni e le Province concorrono allo svolgimento delle attività di monitoraggio, analisi e verifica svolte dall'Osservatorio regionale sullo spettacolo istituito dall'articolo 22.
4. La Regione conclude accordi con gli Enti Locali volti a sostenere le attività dello spettacolo di cui all'articolo 2, comma 1.

## **TITOLO II**

### **PROGRAMMAZIONE E FORME DI ATTUAZIONE**

#### **Art. 4**

#### ***Programma regionale***

1. La Regione esercita le proprie funzioni in materia di spettacolo mediante l'adozione di un programma regionale triennale, aggiornabile, approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta. Nel predisporre il programma, la Giunta tiene conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico-artistico per lo spettacolo istituito ai sensi dell'articolo 25, della relazione presentata dall'Osservatorio regionale sullo spettacolo di cui all'articolo 24, comma 4, nonché delle osservazioni proposte dalle associazioni di categoria.

2. Con il programma regionale triennale la Regione individua le finalità e le priorità dell'intervento regionale nei diversi ambiti dello spettacolo, garantendo:

- a) l'equilibrio territoriale dell'offerta artistica;
- b) la tutela e il sostegno delle diverse discipline dello spettacolo;
- c) il raggiungimento di un'offerta artistica di elevata qualità sull'intero territorio regionale;
- d) il rispetto del principio di gradualità nell'erogazione del sostegno finanziario;
- e) la continuità e la congruenza dei finanziamenti;
- f) la razionalità economica e la trasparenza nella definizione delle quote di redistribuzione del FUSR;
- g) la collaborazione tra i soggetti e l'integrazione delle attività;
- h) il rispetto di procedure trasparenti e non discriminatorie nell'accesso ai finanziamenti regionali.

## **Art. 5**

### ***Contenuti del programma regionale***

1. Il programma regionale, quale strumento di intervento in materia di spettacolo, deve contenere:

- a) le finalità, gli obiettivi e le modalità di attuazione delle attività dell'Osservatorio regionale sullo spettacolo disciplinate dagli articoli 22, 23 e 24;
- b) i contenuti del bando triennale e del bando annuale disciplinati dall'articolo 6, con particolare riferimento alla metodologia di valutazione delle proposte di convenzioni triennali e delle domande per il finanziamento dei progetti annuali di cui agli articoli 15 e 16;
- c) l'ambito e i contenuti delle convenzioni che la Regione intende stipulare con i soggetti pubblici e privati operanti in modo stabile nel settore dello spettacolo ai sensi dell'articolo 9;
- d) la tipologia dei progetti finanziabili dalla Regione ai sensi dell'articolo 10;
- e) gli indicatori di qualità in base ai quali viene erogata la quota finale di finanziamento di cui all'articolo 18;
- f) i criteri per la verifica delle attività finanziate
- g) il contenuti e le modalità di stipulazione di accordi con gli Enti locali di cui all'articolo 3, comma 4.

2. Con il programma regionale, la Regione stabilisce le modalità per la ripartizione annuale del FUSR, istituito ai sensi dell'articolo 28, tra gli interventi individuati nel programma, sulla base dei seguenti criteri:

- a) garantire il sostegno equilibrato delle diverse discipline dello spettacolo;
- b) favorire la qualità artistica ed il rinnovamento dell'offerta, consentendo ad un pubblico sempre più ampio di accedere alle varie forme dello spettacolo, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;
- c) assicurare il rispetto del principio di storicità e gradualità nell'erogazione dei finanziamenti;

- d) promuovere nelle produzioni artistiche la qualità, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e stili, anche favorendo il ricambio generazionale;
- e) sostenere la formazione, tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo;
- f) promuovere il riequilibrio territoriale nell'ambito della Regione, favorendo il radicamento di iniziative artistiche nelle aree meno servite;
- g) sostenere la promozione nazionale e internazionale delle iniziative artistiche regionali, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi di altre regioni, nazionali ed esteri;
- h) promuovere l'interdisciplinarietà e la multimedialità;
- i) favorire la costruzione di reti e consorzi nei diversi settori dello spettacolo.

## **Art. 6**

### *Attuazione del programma regionale*

1. L'attuazione del programma regionale, di cui all'articolo 4, avviene mediante l'approvazione, con delibera di Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore alla cultura, di un bando triennale e di un bando annuale, ciascuno dei quali deve essere suddiviso in diverse sezioni corrispondenti alle discipline dello spettacolo.

2. Il bando triennale costituisce lo strumento per il finanziamento regionale di soggetti che operano in modo stabile nel settore dello spettacolo. Con tale bando, la Regione stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle proposte di convenzione, la documentazione da allegare, il procedimento per la stipulazione delle convenzioni e le modalità di erogazione dei finanziamenti.

3. Il bando annuale costituisce lo strumento per il finanziamento dei soggetti che intendono realizzare un progetto artistico di durata annuale. Con tale bando, la Regione stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo, la documentazione da allegare e le modalità di erogazione del finanziamento.

## **TITOLO III**

### **SOGGETTI DESTINATARI DEI FINANZIAMENTI**

## **Art. 7**

### *Soggetti destinatari dei contributi regionali*

In attuazione delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione sostiene i soggetti pubblici e privati che operano nello spettacolo aventi sede nel territorio regionale, ed in particolare:

- a) gli Enti di rilevanza regionale, gli Enti morali, i Teatri stabili pubblici e privati e gli altri soggetti operanti in modo stabile e continuativo nei settori della musica, del teatro e delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali;
- b) gli Enti ed le Associazioni operanti nell'ambito della didattica;
- c) gli istituti e i centri studio attivi nel settore della formazione artistica;
- d) le compagnie di danza;
- e) le associazioni teatrali, musicali, i complessi bandistici e corali;
- f) le associazioni operanti nei settori del cinema, delle attività audiovisive e multimediali;
- g) i soggetti operanti nell'ambito della distribuzione;
- h) i distretti culturali;
- l) gli altri soggetti pubblici e privati individuati nel programma regionale.

## **TITOLO IV**

### **GLI INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLO SPETTACOLO**

#### **Art. 8**

##### *Le forme del sostegno regionale*

1. Le Regione sostiene i soggetti pubblici e privati operanti in modo stabile nello spettacolo mediante la stipula di convenzioni ed il finanziamento di progetti annuali in attuazione di quanto previsto nel programma regionale triennale di cui all'articolo 4 e nel rispetto delle indicazioni contenute nei bandi triennali e annuali di cui all'articolo 6.

2. Il sostegno regionale può articolarsi nelle seguenti forme:

- a) erogazione di contributo il cui ammontare non può superare il 60% del costo complessivo dell'iniziativa artistica proposta;
- b) erogazione di contributo in conto interessi per l'acquisto di infrastrutture e di materiale necessario;
- c) prestazione di garanzie sussidiarie finalizzate alla trasformazione di debiti a breve termine in passività a prorata scadenza e anticipazioni bancarie concesse per l'allestimento e la produzione di nuovi spettacoli.

#### **Art. 9**

##### *Convenzioni triennali*

Le convenzioni per il sostegno delle attività dello spettacolo hanno durata triennale e sono stipulate dalla Regione con soggetti pubblici e privati che si distinguono per la qualificazione professionale, per la capacità di produzione artistica di elevata qualità e per la solidità della struttura organizzativa e finanziaria.

## **Art. 10**

### ***Progetti annuali***

La Regione incentiva gli organismi associativi alla predisposizione di progetti aventi ad oggetto iniziative di particolare interesse artistico, promuovendo le esperienze di autoproduzione e perseguendo lo sviluppo della progettualità artistica, anche in collaborazione con le strutture formative presenti sul territorio, nonché con le Università abruzzesi.

## **Art. 11**

### ***Requisiti generali per la stipula delle convenzioni***

L'accesso al sostegno finanziario della Regione nelle forme delle convenzioni triennali è subordinato al possesso da parte dei soggetti proponenti dei seguenti requisiti generali:

- a) avere sede nel territorio regionale;
- b) rispettare i termini perentori fissati nel bando triennale per la presentazione delle domande e della documentazione richiesta;
- c) svolgere attività continuativa nello spettacolo da almeno tre anni;
- d) presentare un progetto artistico e un preventivo finanziario pluriennale;
- e) svolgere attività artistica di rilievo almeno regionale;
- f) prestare garanzie idonee a rappresentare l'affidabilità finanziaria;
- g) essere dotati di una struttura organizzativa caratterizzata da una elevata professionalità sul piano artistico, tecnico e amministrativo;
- h) per i beneficiari dei contributi nel triennio precedente, aver presentato alla Regione il consuntivo dell'attività svolta e non essere stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 21;
- i) presentare un bilancio finanziario che prevede un totale di costi annui non inferiore a Euro 50.000,00;
- j) rispettare i contratti collettivi di lavoro.

## **Art. 12**

### ***Requisiti generali per il finanziamento dei progetti***

L'accesso al sostegno finanziario della Regione nella forma dei finanziamenti annuali di progetti è subordinato al possesso da parte dei soggetti richiedenti dei seguenti requisiti generali:

- a) aver svolto attività continuativa nello spettacolo da almeno un anno;

- b) rispettare i termini perentori fissati nel bando annuale per la presentazione delle domande e della documentazione richiesta;
- c) per i beneficiari dei contributi nell'anno precedente, aver presentato alla Regione il consuntivo dell'attività svolta e non essere stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 21;
- d) impiegare nella realizzazione del progetto artisti di una fascia di età compresa tra i 18/35 anni in misura pari al 30% degli elementi occupati.

### **Art. 13**

#### ***Requisiti ulteriori***

1. La Regione può vincolare la stipulazione delle convenzioni triennali e il finanziamento di progetti annuali al possesso, da parte dei soggetti richiedenti, di requisiti ulteriori rispetto ai requisiti generali fissati negli articoli 11 e 12.

2. I requisiti ulteriori di cui al comma 1 sono stabiliti nel programma regionale, di cui all'articolo 4, sulla base delle indicazioni formulate dall'Osservatorio regionale sullo spettacolo istituito dall'articolo 22.

### **Art. 14**

#### ***Criteri generali di valutazione delle proposte di convenzioni e delle domande per il finanziamento di progetti***

Nella stipula delle convenzioni e nella concessione di finanziamenti a progetti annuali in materia di spettacolo la Regione deve tenere in considerazione i seguenti criteri di valutazione:

- a) qualità e valore artistico delle iniziative proposte;
- b) rilevanza e originalità della proposta artistica;
- c) natura professionale delle attività da realizzare;
- d) ricaduta occupazionale e sociale dei programmi e/o progetti artistici;
- e) capacità di incrementare la fruizione culturale;
- f) valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale della Regione Abruzzo;
- g) capacità di diffusione e circuitazione dell'evento;
- h) previsione di azioni di comunicazione che evidenzino il ruolo della Regione Abruzzo.

### **Art. 15**

#### ***Presentazione delle proposte di convenzione***

1. I soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 11, nonché in possesso dei requisiti ulteriori eventualmente fissati nel programma regionale, presentano alla Regione Abruzzo, Servizio Promozione Culturale, una proposta di convenzione redatta nel rispetto delle indicazioni stabilite nel bando triennale di cui all'articolo 6, comma 2.
2. Oltre a quanto stabilito nel bando triennale, le proposte di convenzione devono indicare:
  - a) le attività e i progetti da realizzare su base triennale ed annuale;
  - b) la ripartizione delle spese tra i sottoscrittori;
  - c) la durata e le modalità di attuazione.

## **Art. 16**

### ***Presentazione delle domande per il finanziamento dei progetti***

1. I soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 12, nonché in possesso dei requisiti ulteriori eventualmente fissati nel programma regionale, presentano alla Regione Abruzzo, Servizio Promozione Culturale, una domanda per il finanziamento di progetti annuali nel rispetto delle indicazioni nel bando annuale di cui all'articolo 6, comma 3.
2. Oltre a quanto stabilito nel bando annuale, le domande per il finanziamento dei progetti annuali devono indicare:
  - a) l'articolazione del progetto artistico ed i tempi di realizzazione;
  - b) gli obiettivi finali che il progetto si propone di raggiungere;
  - c) il costo complessivo del progetto, articolato per voci di costo;
  - d) le risorse finanziarie, umane e strumentali già disponibili e quelle che possono essere acquisite;
  - e) le ulteriori risorse esterne che possono essere collegate o acquisite al progetto.

## **Art. 17**

### ***Approvazioni delle convenzioni e finanziamento dei progetti***

1. L'Assessorato alla cultura acquisisce le proposte di convenzione e le domande per il finanziamento di progetti annuali, presentate ai sensi degli articoli 15 e 16 e nel rispetto delle indicazioni contenute nei bandi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, e, dopo averne verificato l'ammissibilità, le trasmette ai membri del Comitato tecnico-artistico per lo spettacolo nominato ai sensi dell'articolo 25, i quali, entro 60 giorni dal ricevimento, esprimono parere in merito al rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 14 lettere a) e b).
2. Sulla base del parere formulato dai membri del comitato tecnico-artistico e delle risultanze istruttorie, la Giunta su proposta dell'Assessore alla cultura delibera in merito alla stipulazione delle convenzioni e all'approvazione dei progetti a finanziamento regionale.

## **Art. 18**

### ***Modalità di erogazione del contributo***

1. Il contributo stanziato per il finanziamento di attività di spettacolo convenzionate viene corrisposto in tre rate annuali, ciascuna delle quali si compone di una quota iniziale pari al 75% della rata annuale e una quota finale pari o inferiore al 25% della rata annuale, la cui erogazione avviene alla fine di ogni anno ed è subordinata al raggiungimento degli indicatori di qualità stabiliti dal programma regionale, nonché alla presentazione del consuntivo e della relazione sull'attività svolta.

2. I progetti ammessi sono finanziati mediante l'erogazione di un contributo iniziale pari al 75% dell'importo finanziato e di un contributo finale pari o inferiore al 25% dell'importo finanziato, la cui assegnazione è subordinata al raggiungimento degli indicatori di qualità stabiliti nel programma regionale, nonché alla presentazione del consuntivo e della relazione sull'attività svolta.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI COMUNI**

## **Art. 19**

### ***Vincolo di destinazione***

1. I fondi erogati dalla Regione a sostegno dello spettacolo con la stipula delle convenzioni ed il finanziamento dei progetti sono vincolati alla realizzazione delle attività di carattere artistico e culturale in relazione alle quali sono stati concessi e non possono essere utilizzati per altre finalità.

2. L'uso dei fondi di cui al comma 1 per scopi diversi rispetto a quelli per i quali sono stati concessi comporta la revoca totale o parziale delle delibere di approvazione delle convenzioni e dei progetti.

## **Art. 20**

### ***Divieto di cumulo***

1. Le forme di sostegno finanziario derivanti dalla stipulazione delle convenzioni e dal finanziamento dei progetti annuali non sono cumulabili tra loro, né con altre agevolazioni regionali concesse per le medesime attività.
2. A tal fine i richiedenti si impegnano a rispettare il divieto di cumulo secondo le modalità stabilite nei bandi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3.

## **Art. 21**

### ***Sanzioni***

Fatto salvo il ricorso da parte della Regione agli ordinari strumenti di tutela giudiziaria, i soggetti destinatari del sostegno regionale che abbiano utilizzato i finanziamenti regionali per finalità diverse rispetto a quelle per le quali sono stati erogati o che non abbiano perseguito nello svolgimento delle attività di spettacolo gli obiettivi fissati nel programma regionale o che non abbiano fornito i dati e le informazioni sull'attività svolta ai sensi dell'articolo 22, comma 4, sono tenuti al pagamento di una sanzione pari al 3% del finanziamento ricevuto e non possono partecipare per i successivi tre anni alle procedure di finanziamento di cui agli articoli da 8 a 18.

## **TITOLO VI**

### **STRUMENTI DI INTERVENTO REGIONALE**

## **Art. 22**

### ***Osservatorio regionale sullo spettacolo***

1. Al fine di favorire lo sviluppo dello spettacolo e di migliorare la capacità di intervento regionale in tale settore, è istituito, presso il Servizio Politiche Culturali, Editoriali e dello Spettacolo della Regione, l'Osservatorio regionale sullo spettacolo con il compito di monitorare, effettuare rilevazioni, studi, analisi e ricerche al fine di valutare periodicamente le tendenze del settore.
2. L'Osservatorio regionale sullo spettacolo gestisce una banca dati delle iniziative presenti nel territorio, del loro impatto e delle ricadute stimate ed effettive.
3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio regionale sullo spettacolo può avvalersi della collaborazione degli Enti locali e degli operatori del settore.
4. I soggetti destinatari dei finanziamenti regionali in materia di spettacolo devono fornire all'Osservatorio regionale sullo spettacolo i dati e le informazioni sull'attività dagli stessi svolta secondo le modalità stabilite dal programma regionale di cui all'articolo 4.

## **Art. 23**

### ***Attività e finalità***

L'Osservatorio regionale sullo spettacolo svolge attività di ricerca e raccolta dati, di informativa e documentazione con riguardo, in particolare:

- al monitoraggio e alla valutazione degli andamenti del settore;
- all'individuazione delle linee di tendenza dello spettacolo;
- alla valorizzazione e promozione delle risorse culturali;
- alla massimizzazione dell'efficacia dell'azione culturale regionale;
- all'orientamento dei processi decisionali della programmazione regionale;
- all'accesso al pubblico.

## **Art. 24**

### ***Servizio ispettivo***

1. L'Osservatorio regionale sullo spettacolo, in conformità con quanto stabilito nel programma regionale, svolge attività di verifica attraverso la costituzione di un'apposita struttura ispettiva.

2. Al fine di effettuare un efficace monitoraggio, l'Osservatorio espleta un servizio di vigilanza in grado di garantire la regolarità contabile delle attività ammesse ai finanziamenti.

3. In attuazione con quanto stabilito nel programma di cui all'articolo 4, il personale dell'Osservatorio effettua ispezioni presso i beneficiari dei contributi in modo da verificare che le attività sostenute dalla Regione vengano realizzate in modo conforme a quanto indicato nella convenzione e nella domanda di finanziamento di progetti annuali.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'Osservatorio deve presentare al Consiglio, alla Giunta ed al Comitato tecnico-artistico per lo spettacolo istituito ai sensi dell'articolo 25 una relazione completa inerente l'attività svolta e un elenco delle segnalazioni aventi ad oggetto le eventuali irregolarità riscontrate.

## **Art. 25**

### ***Comitato tecnico- artistico per lo spettacolo***

1. E' istituito il Comitato tecnico artistico per lo spettacolo quale organo di supporto della Giunta nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite in tema di spettacolo.

2. Il Comitato tecnico-artistico per lo spettacolo contribuisce alla definizione del programma regionale sulla base dei risultati dell'attività di monitoraggio, analisi e verifica effettuate dall'Osservatorio sullo spettacolo di cui agli articoli 22, 23 e 24, nonché al procedimento di

approvazione delle proposte di convenzioni ed il finanziamento dei progetti annuali nei limiti indicati all'articolo 17.

## **Art. 26**

### ***Composizione***

1. Il Comitato artistico per lo spettacolo è presieduto dall'Assessore alla cultura ed è composto al massimo da nove membri nominati dal Presidente della Giunta regionale previa delibera di Giunta adottata su proposta dell'Assessore alla cultura.
2. La proposta di nomina dei membri del Comitato deve garantire la presenza di esperti che siano dotati di elevata qualificazione artistica e che siano rappresentativi delle diverse discipline dello spettacolo, di figure professionali competenti del campo del diritto e dell'economia dello spettacolo, nonché di studiosi delle diverse discipline artistiche.

## **Art. 27**

### ***Nomina e status dei componenti del comitato***

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo della presente legge, l'Assessorato alla cultura provvede alla raccolta delle candidature per la costituzione del Comitato di cui all'articolo 25.
2. Le proposte di candidatura devono indicare:
  - a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;
  - b) il titolo di studio, la professione e l'elenco delle esperienze maturate in campo artistico, del diritto e dell'economia dello spettacolo;
  - c) l'elenco delle eventuali cariche ricoperte in ambito istituzionale, imprenditoriale, nelle associazioni o organismi operanti nel settore dello spettacolo;
  - d) il possesso di titoli, attestati, premi, pubblicazioni e ogni altro documento idoneo a provare la qualificazione artistica e professionale.
3. Ai componenti della Comitato spetta un'indennità pari a Euro 70,00 a seduta, nonché il rimborso delle spese di trasferimento, vitto e alloggio sostenute per l'esercizio delle funzioni e debitamente documentate.
4. Non possono essere nominati membri del Comitato tecnico-artistico di cui all'articolo 25:
  - a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale, i sindaci e i presidenti della Provincia, nonché i consiglieri comunali e provinciali;

- b) i legali rappresentanti, gli amministratori delegati e i direttori delle strutture pubbliche o private operanti nel settore dello spettacolo;
- c) coloro che svolgono in Abruzzo attività di spettacolo, nella qualità di direttore artistico o interprete;
- d) tutti coloro che per la loro attività possono avere un interesse proprio rispetto ai contenuti del programma regionale di cui all'articolo 4.

5. Il Comitato resta in carica per tutta la durata della legislatura ed poteri di quest'ultimo sono prorogati fino alla nomina del nuovo Comitato tecnico-artistico.

## **Art. 28**

### ***Fondo unico dello spettacolo regionale***

1. Per il sostegno finanziario di Enti, Istituzioni, Associazioni, Organismi ed imprese operanti a livello regionale nel settore delle attività cinematografiche, musicali, teatrali e di danza, nonché per la promozione ed il sostegno di iniziative di rilevanza regionale, la Regione istituisce nel proprio bilancio un capitolo di spesa pari a 12 milioni di Euro relativo al Fondo Unico dello Spettacolo regionale (FURS) volto a sostenere gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

2. Il fondo di cui al comma 1 è costituito da fondi propri della Regione, da una somma derivante dai trasferimenti statali di quote del Fondo Unico dello Spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985 e da ulteriori risorse finanziarie conferite alla Regione da altre Istituzioni o Enti pubblici.

## **Art. 29**

### ***Ripartizione del Fondo unico dello spettacolo regionale***

1. Il Fondo Unico per lo Spettacolo regionale è ripartito tra i diversi settori dello spettacolo in ragione di quote stabilite nel programma regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2, garantendo un trattamento proporzionato e congruo alle esigenze dei singoli settori.

2. Le quote di ripartizione del FURS vengono fissate sulla base delle risultanze conoscitive elaborate annualmente dall'Osservatorio regionale sullo spettacolo di cui all'articolo 22.

## **Art. 30**

### ***Fondo di garanzia***

1. La Regione, avvalendosi della FIRA, promuove la costituzione di un fondo di garanzia cofinanziato da Enti pubblici, operatori dello spettacolo e altri soggetti privati, ai fini della prestazione di garanzie sussidiarie per agevolare l'accesso al credito degli operatori stessi.

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 31**

##### *Norma transitoria*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate con l'articolo 32 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del programma regionale di cui all'articolo 4.

#### **Art. 32**

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate (...):
2. Tutti i capitoli di bilancio relativi al finanziamento di Istituzioni, Enti, Associazioni ed Organismi operanti nel settore dello spettacolo sono soppressi e confluiscono nel capitolo di bilancio regionale di cui all'articolo 28, comma 1 per essere assegnati al Fondo Unico per lo Spettacolo regionale.
3. Sono, altresì, abrogate tutte le disposizioni di leggi regionali contrarie o incompatibili con quelle contenute nella presente legge.
4. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni di leggi regionali che contengono il riconoscimento di Istituzioni, Enti, Associazioni ed Organismi operanti nel settore dello spettacolo.